



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Taranto, 14 febbraio 2018

Prot. n. 846/2018

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Straordinari dei Comuni
della Provincia.

LORO SEDI

OGGETTO: Verbale della riunione sulla propaganda elettorale.

Si trasmette, per quanto di competenza, il verbale della riunione tenutasi in Prefettura in data odierna, concernente la disciplina della propaganda elettorale per le prossime consultazioni del 4 marzo 2018.

Si informa che il testo del suddetto verbale è disponibile anche sul sito web di questa Prefettura, (www.prefettura.it/taranto) nella sezione "Circolare enti locali".

p. Il Prefetto
Il Dirigente l'Area II
Viceprefetto
(Pricolo)



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Elezione politiche del 4 marzo 2018

Verbale della riunione del giorno 14 febbraio 2018

Si è tenuta in data odierna presso questa Prefettura la riunione per la disciplina della propaganda elettorale per le elezioni indicate in epigrafe.

Alla riunione, che è iniziata con il saluto del Prefetto di Taranto, Dott. Donato Cafagna, hanno partecipato:

- 1) Il Dott. Tedeschi, Vice Questore Vicario della Questura di Taranto, il Ten. Col. Bongiovanni del Comando Provinciale dei Carabinieri e il Col. Lucignano Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- 2) i responsabili dei servizi elettorali e i Comandanti dei vigili urbani dei Comuni;
- 3) i rappresentanti delle liste indicate nell'allegato elenco.

I lavori sono coordinati dalla Dott.ssa Teresa Pricolo, Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale.

* * * * *

* * * *

*



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

La dott.ssa Pricolo richiama preliminarmente l'attenzione dei rappresentanti dei Comuni e delle liste sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 217, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che la prossima campagna elettorale si svolga con regolarità, in un clima di indispensabile reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

A tal fine le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale si impegnano a rispettare e far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione (art. 17) nonché di “riunirsi pacificamente.....” (art. 21), attenendosi al più assoluto rispetto delle disposizioni contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 – recante la disciplina della campagna elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge 24 aprile 1975, n. 130;
- il divieto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a ciò destinati dalle Amministrazioni comunali, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle sui fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 legge n. 212/1956) ed a maggior ragione, su “monumenti ed opere d'arte” di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. n. 42/2004).

Si ricorda al riguardo che le Amministrazioni comunali sono tenute – ai sensi delle vigenti disposizioni – a provvedere alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le spese sostenute dai Comuni per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (vds. al riguardo: art. 15, comma 3 della legge n. 515/1993 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007).

Si rammenta altresì che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa, radio, tv, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, debbono indicare, ai sensi della normativa sopra citata, il nome del committente responsabile.

Tutte le violazioni alle disposizioni relative alle affissioni saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai rispettivi candidati le principali regole che disciplinano la propaganda elettorale ed, in particolare, che:

1. i manifesti regolarmente affissi negli appositi riquadri non devono essere lacerati, deturpati o coperti (art. 8 legge n. 212/1956 e successive modificazioni);
2. sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate alle liste - art. 3 legge n. 130/1975;
3. dal 30° giorno precedente la data di consultazione (**2 febbraio 2018**) è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e sui balconi – in luogo pubblico con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile (legge n. 130/1975) e, cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

- automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
4. non è consentito il lancio ed il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/1975), ma ne è consentita la distribuzione a mano;
 5. dal 2 febbraio 2018 al 2 marzo 2018 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore (previsto dall'art. 18 del R.D. n. 773/1931 - T.U.L.P.S.). Durante detto periodo l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge n. 130/1975) previa autorizzazione sindacale o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16/9/1996, n. 610) e salvo determinazioni più restrittive adottate dalle Amministrazioni comunali;
 6. sino al penultimo giorno prima della votazione (**2 marzo 2018**) sono ammesse solo le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad indicare i programmi elettorali (art.7 - commi 1 e 2 - legge n. 28/2000);
 7. dal 15^o giorno antecedente la data delle votazioni e quindi a partire da **sabato 17 febbraio 2018** e sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 legge 22/2/2000, n. 28).
 8. nel giorno precedente (3 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

(art. 9 della legge 4/4/1956, n. 212). Nel giorno della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

9. nel periodo di divieto di propaganda elettorale, le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le competenti autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni anche ai fini della sicurezza dei voli.

Vengono, poi, raggiunte le seguenti intese in ordine a :

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascuna lista si impegna a :

- partecipare alla riunione che si terrà, in ogni comune della provincia, presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, nel corso della quale si procederà, per le piazze ove si tengono i comizi elettorali, al sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti terranno i comizi; sarà previsto un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi. Si intende che l'uso delle altre piazze resta libero.
- in ogni caso ai soli fini organizzativi, i promotori si impegnano a preavvisare (Questura, Commissariato P.S./Comando dell'Arma e Comune per quanto di competenza) sullo svolgimento di comizi almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio stesso.
- accettare che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al **2 marzo** prossimo, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00; per la giornata del **2 marzo**, ultimo



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

giorno di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24.00. Sarà, altresì, consentito lo scambio dei turni dei partecipanti alla competizione elettorale, previo preavviso nelle forme di cui sopra almeno il giorno precedente a quello fissato per il comizio, con allegato nulla osta dell'avente diritto.

- accettare la cessione dello spazio spettante, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali delle liste;
- evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non distribuire o vendere durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche, materiale di propaganda, giornali e volantini e non effettuare raccolta di firme.

Viene ribadito che nessuno dovrà arrecare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate con l'obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima alla competente autorità di P.S.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli organi di polizia.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze di qualsiasi natura.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero e sereno svolgimento della vita cittadina.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

GAZEBO

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda ammesse dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione dell'art. 6, comma 1 e 8, comma 3, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni;
- all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorché le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa potrà essere effettuata in maniera da non turbare lo svolgimento dei comizi; non potrà comunque essere effettuata nel giorno antecedente e in quelli stabiliti per le elezioni.

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

Per quanto attiene la problematica della sosta in luogo pubblico degli stessi si conviene che la sosta dei mezzi in questione possa essere ammessa unicamente nei limiti fissati dal codice della strada.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

CORTEI

I partiti politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, nonché nel giorno precedente e nel giorno della votazione, cortei, staffette ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere.

* * * * *

* * * *

*

Inoltre, tutti i rappresentanti delle liste intervenuti si dichiarano d'accordo:

a) nell'evitare manifestazioni artistiche e musicali a carattere politico capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche destinate ai comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare un'indisponibilità di fatto delle stesse;

b) nell'osservare il provvedimento a carattere generale del 6 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/3/2014, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

Gli intervenuti si impegnano affinché i rappresentanti di lista non compilino elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Si prende atto, inoltre, che i predetti adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

